



Il Tarabico associazione culturale

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione Il Tarabico.

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Savignano sul Rubicone (FC), Vicolo Mercato, 18. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 4 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Premesso che l'Associazione non ha scopo di lucro.

Gli scopi dell'associazione sono :

- Promuovere la convivialità (stare insieme per il gusto... per il gusto di stare insieme);
- Educare al mangiare e bere sano e consapevole organizzando corsi, eventi, viaggi e quant'altro si ritenesse opportuno;
- Promoter di produttori organizzando fiere, mercati e gruppi di acquisto solidali;
- Promuovere ed organizzare eventi vocati al divertimento ed allo stare insieme;
- Altri ed eventuali scopi che il Comitato Esecutivo ritenga opportuno per il raggiungimento di quanto sopra.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 5 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed in mancanza di questo quella fissata dall'Atto Costitutivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono tre categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, sono soggetti al pagamento della quota di autofinanziamento come tutti gli altri soci.

- **Soci sostenitori:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato direttivo. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota di autofinanziamento annuale.

Il numero dei soci sostenitori è illimitato.

Annualmente il Socio Sostenitore è tenuto a pagare la quota di autofinanziamento entro la fine del mese di gennaio, non effettuando il pagamento nel termine sopra specificato il Socio Sostenitore perde la qualifica di Socio sino al momento del pagamento.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Comitato Direttivo ed in mancanza di delibera specifica dall'Atto Costitutivo.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

- **Soci Effettivi:** Sono i soci che per i quali il Comitato Esecutivo, su espressa richiesta degli stessi, ha deliberato l'accettazione, l'accettazione dovrà essere deliberata da tutti i soci fondatori originali (elencati nell'atto costitutivo). Una volta deliberata l'accettazione questi entreranno a far parte dei soci fondatori ed avranno gli stessi diritti e doveri, tranne quello di deliberare per l'ingresso o l'uscita dei soci effettivi e/o dei soci fondatori, questo diritto rimane esclusivamente in capo ai soci fondatori originali. I soci effettivi rimangono tali sino alla eventuale delibera di cancellazione fatta dalla maggioranza dei soci fondatori.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci con diritto di voto hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 8 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO SOSTENITORE

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare all'Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art.7 e dell'art. 5 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci con diritto di voto;
- Il comitato direttivo;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 10 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci con diritto di voto è convocata dal Presidente o chi ne fa le veci almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata

- a) quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un socio con diritto di voto.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione, ma non ne può decidere lo scioglimento, né la cessazione dei soci fondatori. Questa funzione spetta esclusivamente al Comitato Direttivo

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

- a) Elegge il Comitato Direttivo;
- b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
- d) approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio con diritto di voto ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di tutti i soci con diritto di voto;
 - b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tutti i soci con diritto di voto.
- Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, i soci purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 11 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto dai Soci Fondatori. Il comitato Direttivo può dare e revocare incarichi all'interno del Comitato stesso anche a persone non appartenenti ai Soci Fondatori.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da uno dei membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere, il Segretario ed il Revisore dei Conti, eletti direttamente dal Comitato Esecutivo.

Art. 12 IL PRESIDENTE E I VICE PRESIDENTI

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea, rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente ed i Vice Presidenti anche con firma singola dispongono dei fondi sociali con provvedimenti

controfirmati dal tesoriere, hanno i poteri necessari per lo svolgimento di eventi già deliberati dal Comitato Esecutivo nell'ambito degli importi stabiliti.

Art. 13 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo ed in mancanza di questo dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

- da iniziative promozionali.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea dei soci con diritto di voto.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile esclusivamente dal totale dei soci con diritto di voto su proposta del Comitato Esecutivo, ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di tutto i Soci Fondatori originari del Comitato Esecutivo..

L'assemblea dei soci aventi diritto di voto che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di

promozione sociale di finalità similari.

Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.